

# STATUTO

## Associazione "La Fabbrica di Zurigo"

con sede in Josefstrasse 102, 8005 Zurigo, primo piano

### Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1. Denominazione

A norma dell'art. 60 segg. del Codice civile è costituita un'associazione politico-culturale denominata "La Fabbrica di Zurigo".

L'Associazione non ha scopi di lucro e si fonda sul volontario impegno dei soci.

#### Articolo 2. Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Josefstrasse 102, Zurigo, primo piano.

#### Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno o esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

#### Articolo 4. Finalità

- ✓ L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini politici e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si fonda sul volontario impegno dei soci.
- ✓ L'Associazione "La Fabbrica di Zurigo" è un'organizzazione autonoma, multi-etnica, antirazzista, laica, aconfessionale e antifascista.
- ✓ L'Associazione "La Fabbrica di Zurigo" intende incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza, intesa come difesa dei valori della legalità e dell'etica pubblica e della partecipazione politica.

L'Associazione intende raggiungere gli scopi suddetti attraverso:

- a. la creazione di strumenti di comunicazione ed informazione indipendenti.
- b. la promozione e la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; mostre d'arte, attività sportive, iniziative di aggregazione e socializzazione, incontri dibattiti e seminari.
- c. la promozione di iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali e politici attraverso ricerche, studi, documentazioni, mostre, corsi e seminari;
- d. la collaborazione con altre associazioni, cooperative, organismi ed enti pubblici, e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'Associazione stessa

## **Articolo 5. Mezzi**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono:

- a. dalle quote associative versate dai Soci;
- b. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c. da eventuali contributi straordinari dei Soci
- d. da prestazioni di servizi convenzionati
- e. da iniziative promozionali

Il Consiglio potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione e con le leggi federali e cantonali potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

## **Articolo 6. Ammissione**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi ed i valori fondanti, a prescindere dalla nazionalità, dall'etnia, dall'orientamento sessuale e religioso purché si impegnino lealmente a realizzarli insieme agli altri associati.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda scritta del richiedente nella quale egli dovrà specificare le proprie generalità. La richiesta di ammissione può essere presentata durante tutto l'anno sociale.

All'atto dell'ammissione il Socio versa immediatamente la quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Inoltre il Socio ammesso si impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti emanati e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare la richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.

## **Articolo 7. Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. Esistono due categorie di soci

- Soci ordinari
- Soci onorari

La nomina dei Soci onorari è proposta dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea dei soci.

A tutti gli associati è garantito:

- a. pieno e paritetico diritto di voto su qualunque decisione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b. la partecipazione alla vita associativa
- c. piena legittimazione all'eleggibilità alle cariche direttive

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può in caso di particolare necessità avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

## **Articolo 8 Doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti:

- a. al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo;
- b. all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, onestà, probità.

Non sono ammesse attività di Soci in nome dell'Associazione se non espressamente autorizzate dal Consiglio.

### **Articolo 9. Recesso ed esclusione**

Il recesso di un Socio è possibile in qualsiasi momento e deve essere comunicato al presidente tramite comunicazione scritta.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

---

## Capo II - ORGANI

### **Articolo 10. Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio direttivo
- c. il Presidente
- d. il Tesoriere
- e. i Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Articolo 11. L'assemblea dei soci**

L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea dei soci, costituita da tutti i soci onorari ed ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Un'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo.

L'Assemblea è convocata dal presidente attraverso comunicazione scritta elettronica ai soci e/o annuncio affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti irrevocabili:

- a. Elezione o revoca del comitato direttivo e dei revisori dei conti
- b. Elaborazione e modifica degli statuti
- c. Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori
- d. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e del rendiconto economico, predisposti dal Consiglio
- e. Determinazione del contributo dei membri
- f. Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni
- g. Ratifica dell'esclusione di soci proposta dal Consiglio direttivo
- h. Ratifica della nomina di soci onorari proposta dal Consiglio direttivo
- i. Approvazione del programma annuale dell'Associazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

### **Articolo 12. Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da non meno di 3 e non più di 20 membri detti anche consiglieri. Ogni consigliere rimane in carica un anno dall'elezione e può essere rieletto.

La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno 5 consiglieri o almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo;

Il ruolo di Consigliere decade automaticamente se non presente senza giustificato motivo a più di cinque sedute consecutive del Consiglio.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione;
- b. Gestisce e coordina le attività dell'Associazione, stabilendo le competenze e valutando la copertura finanziaria delle attività;
- c. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- e. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- f. Accetta l'iscrizione di nuovi Soci;
- g. Esclude i Soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- h. Tenta di conciliare i Soci coinvolti in eventuali controversie;
- i. Nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.

### **Articolo 13 I revisori**

L'assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta l'anno un controllo casuale.

### **Articolo 14. Il Presidente**

Il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b. convoca e presiede il Consiglio;
- c. convoca l'Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- d. rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità;
- e. è il portavoce ufficiale dell'Associazione;
- f. dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere

### **Articolo 15. Il Tesoriere**

Il Tesoriere:

- a. ha la responsabilità della custodia della cassa dell'Associazione
- b. tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione
- c. prima di effettuare una spesa, ne verifica la congruenza con il bilancio preventivo approvato
- d. effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio

### **Articolo 16. Firma**

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del Consiglio direttivo.

### **Articolo 17. Responsabilità**

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

### **Articolo 18. Modifica degli statuti**

Questo Statuto è modificabile solo dall'Assemblea straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le leggi della Confederazione Elvetica.

### **Articolo 19. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea straordinaria. Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione va ad un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità

### **Articolo 20. Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 1° luglio 2013 e sono entrati in vigore in tale data.

### **Articolo 21. Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Questo Statuto è composto da N° 21 articoli disposti su 6 pagine.

**Zurigo, 1 luglio 2013**

**I soci fondatori**